

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

(deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-95525 del 29 novembre 1990)

ART. 1

La Provincia di Torino può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza della Provincia, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART. 2

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, la Provincia può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici – anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi – ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in località della Provincia di Torino, o anche fuori delle predette località, ove le iniziative riguardino settori e ambiti di intervento di interesse provinciale.

ART. 3

Secondo il criterio della pubblicità della attività amministrativa, di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, la Provincia può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radiotelevisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività provinciali.

Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, di cui al precedente art. 1, la Provincia può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e videoregistrato, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 14, 1° comma, lettera 1, della legge 8.6.1990, n. 142, La Provincia provvede all'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali compresi nel proprio territorio, attraverso le forme, le procedure e le intese previste dalla legge stessa, nonché dalla legge 7.8.1990, n. 214.

ART. 5

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni: - natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente; - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione; - il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;

- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili e immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, la Provincia, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 6

Le domande, di cui al precedente art. 5, potranno essere accolte dalla Provincia una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Provinciale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 7

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Provinciale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente e ai Capigruppo del Consiglio Provinciale.

ART. 8

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Provinciale, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

La liquidazione avverrà, di norma, in unica soluzione.

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi eccezionalmente solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

ART. 9

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 10

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che la Provincia deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui la Provincia partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.